

**CONSORZIO
VINI ALTO ADIGE**

Con sede a **39100 B O Z E N** – Via Crispi, 15

Registrato presso:

Camera di Commercio di Bolzano Nr. 94097990215

Partita IVA 94097990215

Luogo della riunione: Camera di commercio di Bolzano

Data della riunione: 21.05.2017, ore 23.00

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 21. MAGGIO 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maximilian Niedermayr conferma:

- che in questo giorno e in questo luogo è stata indetta una riunione dei membri del Consorzio Vini Alto Adige e
- che anche 30 Minuti dopo l'orario stabilito per l'inizio della riunione non è stato raggiunto il numero necessario dei membri partecipanti (almeno la metà + 1 in conformità all' Art. 15 dello statuto) , la convocazione di questa riunione è stata quindi impossibilitata e la sua nuova convocazione avverrà in data 22 Maggio alle ore 18.00 nello stesso luogo che era stato precedentemente comunicato.

Il presidente del consiglio d'amministrazione
Maximilian Niedermayr

Bolzano, 21. Maggio 2017

**CONSORZIO
VINI ALTO ADIGE**

Con sede a **39100 B O L Z A N O** – Via Crispi, 15

Registrato presso:

Camera di Commercio di Bolzano Nr. 94097990215

Partita IVA 94097990215

Luogo della riunione: Camera di commercio di Bolzano

Data della riunione: 22.05.2017, ore 18.00

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 22. MAGGIO 2017

Il Presidente Maximilian Niedermayr saluta i presenti e conferma la regolare costituzione dell'assemblea in conformità all'Art. 15 dello Statuto. Dei circa 12.566 voti sono 10.569 personalmente presenti o rappresentati tramite una delega.

Successivamente presenta Elke Gruber in qualità di segretaria e Heike Bonell, Nina Pittner, Peter Robatscher e Bradlwarter Michael in qualità di scrutinatori. La proposta viene accettata all'unanimità dall'intera assemblea generale.

Il Presidente indirizza poi il discorso a quello che è l'obiettivo di questa assemblea, ovvero il mantenere alta la qualità del Vino dell'Alto Adige. Le modifiche pianificate alla regolamentazione di produzione, con particolare riferimento alle superfici, rappresentano un inizio di cui si spera di poter vedere i frutti nei prossimi anni.

1) Accettazione del verbale della precedente assemblea generale

Omissis

2) Nuova elezione del consiglio d'amministrazione e del consiglio di vigilanza

Omissis

3) Modifiche alla regolamentazione di produzione di DOC Alto Adige, DOC Lago di Caldaro e IGT Mitterberg – Risoluzione

Elke Gruber e Werner Waldboth spiegano le modifiche da apportare al documento unico.

IGT Mitterberg (63 consensi complessivi)

<p>Art. 1 – Denominazione e Vini -omissis – L'indicazione geografica tipica "Mitterberg" è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati -omissis -</p>	<p>Nel testo non è prevista alcuna modifica. Come integrazione al „documento unico“ vengono inserite anche alcune nuove varietà ritenute idonee che al momento sono in osservazione.</p>
<p>Art. 2 Base ampelografica I vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg" bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a frutto di colore analogo (per il rosato, anche a bacca nera), classificati idonei alla coltivazione o in osservazione per la provincia di Bolzano ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. L'indicazione geografica tipica "Mitterberg", con la specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente comma è riservata ai mosti e ai vini, anche nella tipologia frizzante, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, e classificato idoneo alla coltivazione o in osservazione per la provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg" è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg", con la specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante passito.</p>	<p>Le tipologie „Frizzante“ e „Novello“ vengono eliminate; la tipologia „Passito“, fino ad ora legata all' Art. 6, viene integrata nell' Art. 2.</p>
<p>Art. 3 Zona di Produzione La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg", comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Bolzano. Le uve destinate alla produzione dei vini «Mitterberg» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualità classificato idoneo secondo i criteri stabiliti con decreto provinciale a base dei seguenti fattori: - somma termica - esposizione</p>	<p>La zona di produzione non sarà più costituita dall'intera provincia dato che la zona in questione „verrà delimitata“ dalla "formula agronomica", definita dal decreto della regione. Allo stesso modo verranno cancellati i fondovalle dalle possibili zone di produzione del IGT Mitterberg.</p>

<p>- grado di pendenza - presenza di un eventuale ombreggiamento - altitudine delle superfici Non sono consentiti nuovi impianti nel fondovalle non idonei alla coltivazione delle uve e delimitato con decreto provinciale</p>	
<p>Art. 4 Norme per la viticoltura La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg" bianco, rosso e rosato a tonnellate 19 ed a tonnellate 18 per le tipologie con la specificazione di vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg", seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%. Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.</p>	<p>La direttiva relativa alla tipologia "Frizzante" verrà eliminata</p>
<p>Art. 5 Norme per la vinificazione – - Omissis</p>	<p>Non é prevista alcuna modifica</p>
<p>Art. 6 Caratteristiche al consumo - omissis «Mitterberg frizzante», senza o con la menzione di uno o più vitigni spuma: sottile, persistente; colore: caratteristico del vitigno di provenienza; profumo: delicato, gradevole, fruttato, caratteristico del vitigno di provenienza; sapore: secco o amabile, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Mitterberg novello», senza o con la menzione di uno o più vitigni colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore: fruttato, gradevole, delicato, caratteristico del vitigno di provenienza; sapore: armonico, elegante, fresco, caratteristico del o dei vitigni di provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.</p> <p>- Omissis</p>	<p>Frizzante e Novello vengono eliminati</p>
<p>Art. 7 Designazione e presentazione - Omissis</p>	<p>Non é prevista alcuna modifica</p>
<p>Art. 8 Legame con l'ambiente geografico - Omissis</p>	<p>Non é prevista alcuna modifica</p>
<p>Art. 9 Riferimenti alla struttura di controllo Nome e Indirizzo: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bolzano Via Alto Adige 60 39100 Bolzano Telefono 0471 945519 Fax 0471 945540 E-mail: agri@camcom.bz.it La C.C.I.A.A. di Bolzano è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 dell'art. 64 della legge 238/16 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare conformemente all'articolo 25, par. 1,1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c) In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano di controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19.11.2010 (Allegato 3)</p>	<p>Adattamento alle attuali norme in vigore</p>

Risoluzione: Dopo aver comunicato le modifiche previste e non aver ricevuto né domande né obiezioni da parte dei membri, vengono dunque accettate in blocco tutte le suddette modifiche. I soci sono quindi concordi all'approvazione delle modifiche trattate relative alla regolamentazione di produzione del IGT Mitterberg.

Omissis

4) Eventuali altri punti

Omissis

Dato che non é stato nominato nessun altro punto, Maximilian Niedermayr ringrazia per l'attiva partecipazione alla riunione e per il contributo alla discussione e così si conclude l'assemblea generale alle ore 20.25.

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

(Maximilian Niedermayr)

(Elke Gruber)

Bolzano, 22. Maggio 2017